




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 689 del 30.12.2013

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza reddito di Cittadinanza. Ulteriori provvedimenti.

REG. GEN. n. 996/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:


Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

*Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini*

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*Il Presidente
Pablo Romano*



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. **996** /II

Dipartimento:

Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
689	30/12/2013	54	12	0

Oggetto:

Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenze reddito di cittadinanza. Ulteriori provvedimenti.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : DF2E49165D21298DDB9F2C521BE8667676564848

Allegato nr. 1 : 75A6E7ED7E07501CE632C910FFA725E5A273B59D

Allegato nr. 2 : D405F9F15A96B19A4A65F2AFFFB69B390B4E452

Frontespizio Allegato : 102F548DFB204978FE0189CAC10120F78EA53B62

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0000608/A

Del: 09/01/2014 10 10.00

Da: CR A SERDA



Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Russo Ermanno



Dipartim.

Direzione G.

54

12

55

13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 30/12/2013

PROCESSO VERBALE

ATTIVITÀ AMM. VA
REG. GEN. N. 996/1

Oggetto :

Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenze reddito di cittadinanza. Ulteriori provvedimenti.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	ASSENTE
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0000608/A

Del 09/01/2014 10.10.00

Da: CR A. SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che la legge regionale n.2/2004 ha avviato la sperimentazione del Reddito di Cittadinanza;
- b) che il successivo Regolamento Consiliare n. 1/2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 28 del 7 giugno 2004, avente ad oggetto "Regolamento di attuazione della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 concernente "Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza", ha disciplinato l'applicazione della suddetta Legge Regionale, ed in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 9, in tema di riparto delle risorse;
- c) che ogni ambito territoriale ha istituito la propria graduatoria, divisa tra coloro che avevano accesso alla misura e coloro che pur risultando idonei, per esaurimento dei fondi disponibili, non hanno beneficiato delle risorse;
- d) che a seguito dei ricorsi presentati da alcuni cittadini appartenenti agli idonei non beneficiari è stata pronunciata la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.18480 del 09/08/2010 allegata alla presente delibera;
- e) che in virtù della suddetta Sentenza la prestazione economica del reddito di cittadinanza spetta a tutti gli aventi diritto, fra i quali dovevano essere divise le risorse disponibili e non trova giustificazione la distribuzione delle risorse mediante il tetto massimo di € 350,00 mensili solo ad alcuni degli aventi diritto, secondo la distinzione tra "domande ammesse e finanziate" e "domande ammesse e non finanziate";
- f) che a partire dalla suddetta Sentenza la Regione Campania risulta soccombente per le posizioni debitorie scaturite dalle successive sentenze esecutive;
- c) che la L.R. n. 7 del 30.4.2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti in materia ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- g) che l'art. 1, comma 12, della L.R. n. 5 del 6/5/2013 ha modificato il comma 5 dell'art. 47 della L.R. n. 7/2002" come di seguito indicato: "le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile";
- h) che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- i) che con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;
- j) che con D.G.R. n. 493 del 18/11/2013 si è provveduto a riapprovare il Bilancio Gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 con attribuzione della responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e spesa alle nuove strutture organizzative della Giunta regionale;
- k) che la L.R.6/2013 art. 1 comma 16 lettera d stabilisce che la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 57624/2011, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio annuale e pluriennale: le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio.

PREMESSO ALTRESI' che:

- a) con nota prot. 430761 del 17/05/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della seguente Sentenza Esecutiva n. 29059/2012 resa dal tribunale di Napoli a favore di DIODATO MASSIMILIANO, CAROTENUTO PATRIZIA, AMATO FRANCESCO, MARINO MARIA, CIPOLLARO LUCIA per un importo di € 1.258,94 ciascuno, di cui € 1018,94 come da sentenza e € 240,00 di interessi legali fino al soddisfo e di € 1387,39 per le spese di lite a favore dell'Avv. PALUMBO Huri Vaishna
- b) con nota prot. 430851 del 07/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della seguente Sentenza Esecutiva n.866/2013 resa dal tribunale di Benevento a favore di COCCA DANIELA, CIFIELLO GIANCARLO E ARACE ANTONIO per un importo di € 1975,18 ciascuno, di cui € 1635,18 come da sentenza e € 340,00 di interessi legali fino al soddisfo e compensa le spese a favore dell'Avv. M. C. Callisto
- c) con nota prot. 434445 del 18/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della seguente Sentenza Esecutiva n.31169/2013 resa dal tribunale di Napoli a favore dell'avente diritto ESPOSITO SERGIO per un importo di € 2745, di cui € 2285 come da sentenza e € 460,00 di interessi legali fino al soddisfo , a favore inoltre di TRIMARCO CARMINE, EPSOSITO BRUNO, ESPOSITO FERDINANDO per un importo di € 1831,00 ciascuno, di cui € 1531,00 come da sentenza e €

- 300,00 di interessi legali fino al soddisfo e per un importo di € 2804,00 per le spese di lite a favore dell'Avv. N. Allocati e G. Tavassi
- d) con nota prot. 434465 del 18/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della seguente Sentenza Esecutiva n.3830/2012 resa dal tribunale di Benevento a favore dell'avente diritto GRECO ROSA per un importo di € 1597,84, di cui € 1317,84 come da sentenza e € 280,00 di interessi legali fino al soddisfo e compensa le spese di lite a favore dell'Avv. L. Romano
- e) Con nota prot. 430903 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3505/2012 Resa dal Tribunale di Napoli a favore di LEPORE ANNA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00
- f) Con nota prot. 430913 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3501/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di GHAFIR AHMED di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00
- g) Con nota prot. 430861 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3502/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di PEGNO ANNA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00
- h) Con nota prot. 430872 del 17/06/2013 e nota prot. 430887 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 2172/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di D'ANGELO DANIELA E EL HADRI BOUCHAIB di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00 ciascuno
- i) Con nota prot. 430707 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3505/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di PARRELLA MARIA CRISTINA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00
- j) Con nota prot. 30811 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto delle spese di lite della seguente Sentenza Esecutiva n. 176/2013 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di MOLINO BEINGE per un importo totale €719,71 e tutte le successive occorrende e maturande somme a favore dell' avv. Luca Raffaele
- k) Con nota prot. 430737 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3503/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di PIRONE FAUSTA MARIA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00
- l) Con nota prot. 430722 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3501/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di NAPOLITANO FILOMENA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00
- m) Con nota prot. 434427 del 18/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3634/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di NARDONE TERESA per un importo totale € 2405,21a favore del ricorrente e dell'avv. Callisto
- n) Con nota prot. 434034 del 18/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 364/2010 Resa dal Tribunale di Napoli a favore di TRIUNFO STEFANIA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 300,00
- o) Con nota prot. 433874 del 18/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 176/2013 Resa dal Tribunale di Napoli a favore di MOLINO BEINGE per un importo totale € 2655,00 a favore del ricorrente e dell'avv. Luca Raffaele
- p) Con nota prot. 437389 del 19/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia del pignoramento relativo alla Sentenza n. 2597/2012 resa dal Tribunale di Benevento relativi agli aventi diritto COLANGELO GIUSEPPE, COLANGELO NICOLA (n. 11/03/1968 Benevento) COLANGELO NICOLA (n. 10/10/1953 a Paupisi) e BARBIERI BRUNO di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 1400,00 ciascuno
- q) Con nota prot. 437950 del 19/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia del pignoramento relativo alla Sentenza n. 2600/2012 resa dal Tribunale di Benevento relativi agli aventi diritto MARCARELLI GIUSEPPE, MARCARELLI ANTONIO, MAFFEI LUIGI E LIMATA LORENZO di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 1279,00 ciascuno
- r) la suddetta documentazione è depositata presso gli uffici della Direzione Generale 12.

CONSIDERATO CHE

- a) per la regolarizzazione delle somme da pagare di € 43.843,39 occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- b) l'art 47, comma 3 della L.R. 30/04/2002 n.7, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c) la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti ed ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d) la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30/10/2006 avente ad oggetto: "Ite procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- e) il Consiglio Regionale con L.R. n. 6/13 ha approvato il bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- f) con la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013 si è provveduto a riapprovare il Bilancio Gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 con attribuzione della responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e spesa alle nuove strutture organizzative della Giunta regionale la delibera di Giunta regionale e si è indicato il capitolo di spesa n. 587 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n.7/2002 di competenza della Direzione Generale 12";
- g) che per il pagamento dei "debiti fuori bilancio" occorre autorizzare, ai sensi della L.R.6/2013 art. 1 comma 16 lettera d, una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, afferenti i seguenti capitoli di spesa e preposti ad accogliere l'onere di tali tipologie di spesa
- h1) Capitolo di spesa n. 124 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", avente sufficiente disponibilità in termini di competenza e di cassa:
 - riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per euro 43.843,39;
- h2) Capitolo di spesa n. 587 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002":
 - incremento dello stanziamento di competenza e di cassa per euro 43.843,39.

RITENUTO

- a) che si debba procedere alla liquidazione della somma di € 43.843,39;
- b) che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 587 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n.7/2002 di competenza della Direzione Generale 12" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 43.843,39;
- c) che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3 della L.R. n.7/2002 e s.m.i.;
- d) che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3 della L.R. n.7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 43.843,39 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- e) di dover demandare al Direttore della Direzione Generale 12 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 43.843,39 da assumersi sul capitolo 587 subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale.

VISTI

- a) il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- b) il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
- c) l'art.47 comma 3 della L.R. 30 Aprile 2002 n.7 e s.m.i.
- d) la D.G.R. n.1731/06;
- e) la L.R. n. 5 del 6 maggio 2013;
- f) la L.R. n. 6 del 6 maggio 2013;
- g) la D.G.R.C. n.170 del 3.6.2013;
- h) la D.G.R.C. n.493 del 18/11/2013;
- i) la D.G.R.C. n.539 del 09/12/2013.

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della L.R. 30.04.2002 n. 7 e s.m.i., di riconoscere la somma complessiva di € 43.843,39 relativa al Reddito di Cittadinanza, in esecuzione delle suddette sentenze e appartenenti alla categoria dei "debiti fuori bilancio" trattandosi di una posizione debitoria derivante da provvedimenti esecutivi, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti;
2. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare, ai sensi della L.R.6/2013 art. 1 comma 16 lettera d), una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, afferente i seguenti capitoli di spesa preposti ad accogliere l'onere di tali tipologie di spesa:
 - Capitolo di spesa n. 124 denominato " Pagamento debiti fuori bilancio", avente sufficiente disponibilità in termini di competenza e di cassa:
 - riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per euro 43.843,39;
 - di indicare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare:

CAPITOLO di SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	IV LIVELLO P.D.C.	COFOG	COD UE	codice di bilancio
124	1	20	3	109	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01

- Capitolo di spesa n. 587 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002 di competenza della Direzione Generale 12" :
 - incremento dello stanziamento di competenza e di cassa per euro 43.843,39;
 - di indicare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare:

CAPITOLO di SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	IV LIVELLO P.D.C.	COFOG	COD UE	codice di bilancio
587	1	12	7	109	1.09.99.01.000	10.9	4	1.09.01

4. di demandare al Direttore della Direzione Generale 12 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 43.843,39 da assumersi sul capitolo 587, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. di prendere atto che la somma totale di € 43.843,39 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica, presso l'Avvocatura regionale, delle notifiche di procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
7. di richiedere all'Avvocatura Regionale una relazione in cui siano esplicitate le linee difensive sinora adottate, con particolare riferimento ai rimedi giurisdizionali esperiti avverso le pronunce di cui in premessa, anche alla luce della novella introdotta dall'art.1, comma 208 della LR 4/2011;
8. di dare mandato ai Direttori Generali competenti per materia di verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio dei procedimenti volti al recupero delle eventuali somme indebitamente corrisposte ai richiedenti il reddito di cittadinanza;
9. di inviare il presente atto all'Avvocatura regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria e di soggetti terzi responsabili o coobbligati;
10. di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - al Consiglio Regionale;
 - al Tesoriere Regionale;
 - alla Direzione Generale 12 – Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo

Libero;

- all' Avvocatura Regionale;
- alla Direzione Generale 13 – Risorse Finanziarie
- al BURC per la pubblicazione;
- al Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali;
- al Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

11. di trasmettere, infine, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania - ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L.27.12.2002 n. 289.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	689	del	30/12/2013	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				54 55	12 13	0

OGGETTO :
Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenze reddito di cittadinanza. Ulteriori provvedimenti.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Russo Ermanno</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dott.ssa Romano Rosanna Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. S. Torda Dr. Varriale</i>	_____	_____


VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	30/12/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		31/12/2013


AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma





Relazione tecnica

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenze reddito di cittadinanza. Ulteriori provvedimenti.

Direzione Generale proponente: 54 - 12 - Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero

Assessore di riferimento: Ermanno Russo - Gaetano Giancane

Motivazioni e riferimenti normativi:

Il reddito di cittadinanza è stato avviato in via sperimentale con la L.R. 2/04 e con il regolamento attuativo n.1 del 2004, come misura per il contrasto alla povertà che prevedeva un'erogazione monetaria di 350 euro mensili a famiglie e individui singoli che versavano in uno stato di indigenza tale da rischiare l'emarginazione e l'esclusione sociale.

Ogni ambito territoriale ha istituito la propria graduatoria, divisa tra coloro che avevano accesso alla misura e coloro che pur risultando idonei, per esaurimento dei fondi disponibili, non hanno beneficiato delle risorse.

A seguito dei ricorsi presentati da alcuni cittadini appartenenti agli idonei non beneficiari c'è stata la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.18480 del 09/08/2010.

In virtù della suddetta Sentenza la prestazione economica del reddito di cittadinanza spettava a tutti gli aventi diritto, fra i quali dovevano essere divise le risorse disponibili e non trova giustificazione la distribuzione delle risorse mediante il tetto massimo di € 350,00 mensili solo ad alcuni degli aventi diritto, secondo la distinzione tra "domande ammesse e finanziate" e "domande ammesse e non finanziate".

In tal senso la quota pari a 350 € al mese erogata ai beneficiari per i 3 anni e 9 mesi di sperimentazione della misura eccede quanto secondo il giudizio della Corte di Cassazione sarebbe spettato ad ognuno.

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione un numero considerevole e crescente di sentenze ha condannato la Regione Campania al pagamento dei ricorrenti della quota che sarebbe spettata con la divisione delle risorse dell'ambito tra tutti i presenti in graduatoria e al pagamento delle spese legali. In virtù della suddetta sentenza, con Delibera di Giunta Regionale n. 710 del 25/10/10 è stato istituito un tavolo tecnico, per decidere la linea da adottare a fronte del numero elevato di ricorsi presentati dagli idonei, in particolare si è deciso di resistere ai giudizi ed in caso di soccombenza, di procedere ai pagamenti delle somme liquidate in sentenza, previo riconoscimento del debito fuori bilancio.

La delibera proposta è relativa quindi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle posizioni debitorie derivanti da provvedimenti esecutivi a favore dei cittadini inseriti nelle graduatorie di ambito, che erano risultati idonei e non beneficiari della misura del reddito di cittadinanza.

Fonte di finanziamento:

D.G.R. n. 493 del 18/11/2013: Riapprovazione Bilancio Gestionale 2013-2014-2015 con attribuzione alle nuove strutture organizzative della Giunta Regionale che ha istituito il:

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0890753 30/12/2013 19,07

Mitt. : 5412 Direzione Generale politiche s...

Ass. : Segretario di Giunta

Classifica : 2. Fascicolo : 39 del 2013



• Capitolo di spesa n. 587 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002 di competenza della Direzione Generale 12".

**F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosanna Romano**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

Direzione Generale 12

La sottoscritta Dott.ssa Rosanna Romano nella qualità di Direttore Generale della Direzione Generale 12, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ricorrenti sentenze esecutive reddito di cittadinanza

Oggetto della spesa

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 3 LETTERA a) ,
L.R. Sentenza Esecutiva n.7 / 2002 E S.M.I. - CONTRIBUTO REDDITO DI CITTADINANZA e
SPESE DI GIUDIZIO –

La spesa è stata ordinata con le seguenti Sentenze Esecutive:

1. Sentenza Esecutiva n. 29059/2012 - DIODATO MASSIMILIANO
2. Sentenza Esecutiva n. 29059/2012 - CAROTENUTO PATRIZIA
3. Sentenza Esecutiva n. 29059/2012 - AMATO FRANCESCO
4. Sentenza Esecutiva n. 29059/2012 - MARINO MARIA
5. Sentenza Esecutiva n. 29059/2012 - CIPOLLARO LUCIA
6. Sentenza Esecutiva n. 866/2013 - COCCA DANIELA
7. Sentenza Esecutiva n. 866/2013 - CIFIELLO GIANCARLO
8. Sentenza Esecutiva n. 866/2013 - ARACE ANTONIO
9. Sentenza Esecutiva n. 31169/2013 - ESPOSITO SERGIO
10. Sentenza Esecutiva n. 31169/2013 - TRIMARCO CARMINE
11. Sentenza Esecutiva n. 31169/2013 - ESPOSITO BRUNO
12. Sentenza Esecutiva n. 31169/2013 - ESPOSITO FERDINANDO
13. Sentenza Esecutiva n. 3830/2012 - GRECO ROSA
14. Sentenza Esecutiva n. 3505/2012 - LEPORE ANNA
15. Sentenza Esecutiva n. 3501/2012 - GHAFIR AHMED
16. Sentenza Esecutiva n. 3502/2012 - PEGNO ANNA
17. Sentenza Esecutiva n. 2172/2012 - D'ANGELO DANIELA
18. Sentenza Esecutiva n. 2172/2012 - EL HADRI BOUCHAIB
19. Sentenza Esecutiva n. 3505/2012 - PARRELLA MARIA CRISTINA
20. Sentenza Esecutiva n. 176/2013 - MOLINO BEINGE
21. Sentenza Esecutiva n. 3503/2012 - PIRONE FAUSTA MARIA
22. Sentenza Esecutiva n. 3501/2012 - NAPOLITANO FILOMENA
23. Sentenza Esecutiva n. 3634/2012 - NARDONE TERESA
24. Sentenza Esecutiva n. 364/2010 - TRIUNFO STEFANIA
25. Sentenza Esecutiva n. 176/2013 - MOLINO BEINGE
26. Sentenza Esecutiva n. 2597/2012 - COLANGELO GIUSEPPE
27. Sentenza Esecutiva n. 2597/2012 - COLANGELO NICOLA (n. 11/03/1968 Benevento)
28. Sentenza Esecutiva n. 2597/2012 - COLANGELO NICOLA (n. 10/10/1953 a Paupisi)
29. Sentenza Esecutiva n. 2597/2012 - BARBIERI BRUNO
30. Sentenza Esecutiva n. 2600/2012 - MARCARELLI GISUEPPE
31. Sentenza Esecutiva n. 2600/2012 - MARCARELLI ANTONIO
32. Sentenza Esecutiva n. 2600/2012 - MAFFEI LUIGI

33. Sentenza Esecutiva n. 2600/2012 -LIMATA LORENZO

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. con nota prot. 430761 del 17/05/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della seguente Sentenza Esecutiva n. 29059/2012 resa dal tribunale di Napoli a favore di DIODATO MASSIMILIANO, CAROTENUTO PATRIZIA, AMATO FRANCESCO, MARINO MARIA, CIPOLLARO LUCIA per un importo di € 1.258,94 ciascuno, di cui € 1018,94 come da sentenza e € 240,00 di interessi legali fino al soddisfo e di € 1387,39 per le spese di lite a favore dell'Avv. PALUMBO Huri Vaissshna
2. con nota prot. 430851 del 07/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della seguente Sentenza Esecutiva n.866/2013 resa dal tribunale di Beneventoa favore di COCCA DANIELA, CIFIELLO GIANCARLO E ARACE ANTONIO per un importo di € 1975,18 ciascuno, di cui € 1635,18 come da sentenza e € 340,00 di interessi legali fino al soddisfo e compensa le spese a favore dell'Avv. M. C. Callisto
3. con nota prot. 434445 del 18/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della seguente Sentenza Esecutiva n.31169/2013 resa dal tribunale di Napoli a favore dell'avente diritto ESPOSITO SERGIO per un importo di € 2745, di cui € 2285 come da sentenza e € 460,00 di interessi legali fino al soddisfo , a favore inoltre di TRIMARCO CARMINE, EPSOSITO BRUNO, ESPOSITO FERDINANDO per un importo di € 1831,00 ciascuno, di cui € 1531,00 come da sentenza e € 300,00 di interessi legali fino al soddisfo e per un importo di € 2804,00 per le spese di lite a favore dell'Avv. N. Allocati e G. Tavassi
4. con nota prot. 434465 del 18/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della seguente Sentenza Esecutiva n.3830/2012 resa dal tribunale di Benevento a favore dell'avente diritto GRECO ROSA per un importo di € 1597,84, di cui € 1317,84 come da sentenza e € 280,00 di interessi legali fino al soddisfo e compensa le spese di lite a favore dell'Avv. L. Romano
5. Con nota prot. 430903 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3505/2012 Resa dal Tribunale di Napoli a favore di LEPORE ANNA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00
6. Con nota prot. 430913 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3501/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di GHAFIR AHMED di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00
7. Con nota prot. 430861 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3502/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di PEGNO ANNA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00
8. Con nota prot. 430872 del 17/06/2013 e nota prot. 430887 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 2172/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di D'ANGELO DANIELA E EL HADRI BOUCHAIB di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00 ciascuno
9. Con nota prot. 430707 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3505/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di PARRELLA MARIA CRISTINA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00
10. Con nota prot. 30811 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto delle spese di lite della seguente Sentenza Esecutiva n. 176/2013 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di MOLINO BEINGE per un importo totale €719,71 e tutte le successive occorrende e maturande somme a favore dell' avv. Luca Raffaele

11. Con nota prot. 430737 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3503/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di PIRONE FAUSTA MARIA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00

12. Con nota prot. 430722 del 17/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3501/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di NAPOLITANO FILOMENA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 100,00

13. Con nota prot. 434427 del 18/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 3634/2012 Resa dal Tribunale di Benevento a favore di NARDONE TERESA per un importo totale € 2405,21 a favore del ricorrente e dell'avv. Callisto

14. Con nota prot. 434034 del 18/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 364/2010 Resa dal Tribunale di Napoli a favore di TRIUNFO STEFANIA di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 300,00

15. Con nota prot. 433874 del 18/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia dell'atto di precetto relativo alla seguente Sentenza Esecutiva n. 176/2013 Resa dal Tribunale di Napoli a favore di MOLINO BEINGE per un importo totale € 2655,00 a favore del ricorrente e dell'avv. Luca Raffaele

16. Con nota prot. 437389 del 19/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia del pignoramento relativo alla Sentenza n. 2597/2012 resa dal Tribunale di Benevento relativi agli aventi diritto COLANGELO GIUSEPPE, COLANGELO NICOLA (n. 11/03/1968 Benevento) COLANGELO NICOLA (n. 10/10/1953 a Paupisi) e BARBIERI BRUNO di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 1400,00 ciascuno

17. Con nota prot. 437950 del 19/06/2013 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia del pignoramento relativo alla Sentenza n. 2600/2012 resa dal Tribunale di Benevento relativi agli aventi diritto MARCARELLI GIUSEPPE, MARCARELLI ANTONIO, MAFFEI LUIGI E LIMATA LORENZO di cui si chiede un residuo riconoscimento di € 1279,00 ciascuno.

IMPORTO LORDO: € 28.552,68
ONERI ACCESSORI: € 15.290,71
TOTALE DEBITO: € 43.843,39

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: sentenze esecutive;
- b) lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di € 43.843,39;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio sulla scorta di quanto dichiarato;

lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 43.843,39.

La documentazione è disponibile presso la Direzione Generale 12.

Data _____

Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosanna Romano

DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Civile

ESTREMI**Autorità:** Cassazione civile sez. un.**Data:** 09 agosto 2010**Numero:** n. 18480**INTESTAZIONE**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE	Vincenzo	- Primo Presidente	-
Dott. VITTORIA	Paolo	- Presidente di sezione	-
Dott. ELEFANTE	Antonino	- Presidente di sezione	-
Dott. TRIOLA	Roberto Michele	- Presidente di sezione	-
Dott. GOLDONI	Umberto	- Consigliere	-
Dott. SALVAGO	Salvatore	- Consigliere	-
Dott. FORTE	Fabrizio	- Consigliere	-
Dott. CURCURIPO	Filippo	- Consigliere	-
Dott. MORCAVALLO	Ulpiano	- rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE CAMPANIA ((OMISSIS)), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Tempore, 641 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOLLI 29, presso l'Ufficio di rappresentanza della regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati CONTE ANDREA, GRANDE CORRADO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente

contro

C.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato GUIZZI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente

contro

COMUNE DI BENEVENTO ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLUZZO 27-L, presso lo studio dell'avvocato PAGANO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO LUIGI, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 197/2009 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 02/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 06/07/10 dal Cons. Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

uditi gli avvocati Corrado GRANDE, Giuseppe GUIZZI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e incidentale (A.G.A.) assorbiti gli altri.

FATTO

RITENUTO IN FATTO

1. C.C. si rivolgeva al giudice di pace di Benevento domandando la condanna della Regione Campania e del Comune di Benevento alla corresponsione del reddito di cittadinanza previsto L.R. 19 febbraio 2004, n. 2, art. 2 per l'importo di Euro 1635,18, oltre interessi. Assumeva che tale beneficio era stato negato in base ad una interpretazione erronea - fornita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 705 del 2005 - secondo cui l'importo massimo erogabile, di L. 350 euro mensili, dovesse essere corrisposto per intero sino alla capienza delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione per ciascun ambito territoriale, sia che la prestazione non veniva assicurata mediante importi inferiori a quello massimo - a tutti i soggetti ammessi al beneficio, ma - per l'intero importo di 350 euro mensili - ai soli soggetti utilmente collocati nella relativa graduatoria compilata dal Comune.
 - 1.1. Con sentenza n. 5151 del 2008 il giudice adito dichiarava la propria incompetenza per materia e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro.
 2. La C. proponeva appello dinanzi al Tribunale di Benevento, deducendo la natura non assistenziale della prestazione e instando per l'accoglimento della sua pretesa; resistevano all'impugnazione la Regione Campania e il Comune di Benevento, che proponevano altresì appello incidentale sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
 - 2.1. Con sentenza del 2 febbraio 2009 il Tribunale, respinta l'eccezione di giurisdizione, accoglieva l'appello della C. e condannava in solido la Regione e il Comune al pagamento dell'importo domandato in giudizio. In particolare, il Tribunale rilevava che: a) il diritto alla prestazione traeva fondamento direttamente dalla legge, non essendo previsto alcun potere discrezionale della p.a. con riguardo al suo riconoscimento e alla individuazione dei beneficiari, sia che la controversia apparteneva senz'altro al giudice ordinario;
 - b) non si configurava una controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., che il beneficio non era connesso ad un rapporto di lavoro, ovvero ad un rapporto pensionistico, o ad un'assicurazione sociale, né poteva ritenersi una misura di assistenza obbligatoria, duratura e applicabile alla generalità dei cittadini; c) la domanda era fondata, poiché la normativa regionale invocata dall'attrice prevedeva, in effetti, che tutti i fondi stanziati per il reddito di cittadinanza dovevano essere suddivisi fra gli aventi diritto, tra cui era inserita la C., sia che doveva considerarsi illegittima - e dunque andava disapplicata - la delibera della Giunta regionale che aveva invece disposto di assegnare il massimo erogabile fino ad esaurimento dell'intera somma disponibile per l'ambito territoriale - solo a pochi richiedenti sulla base del minor reddito.
 3. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione la Regione Campania, con due motivi, e, in via incidentale, il Comune di Benevento, con quattro motivi. La C. ha resistito ad entrambe le impugnazioni con distinti controricorsi. La Regione ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

DIRITTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, i due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Ancora in limine, deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., il ricorso incidentale tardivo del Comune di Benevento, ancorché di contenuto adesivo al ricorso principale, in base al principio - recentemente enunciato da queste Sezioni unite - secondo cui l'interesse all'impugnazione può sorgere dalla proposizione dell'impugnazione principale che, se accolta, comporterebbe una modifica delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal litisconsorte, quale - nella specie - il Comune (cfr. Cass., sez. un., n. 6444 del 2009; n. 24627 del 2007).
2. Il ricorso della Regione Campania comprende due motivi.
 - 2.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendosi che

l'attribuzione del reddito di cittadinanza ai sensi della L.R. n. 2 del 2004, art. 2 scaturisce soltanto dall'esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, che si è risolto, nella specie, nella compilazione di una graduatoria di selezione, in base alle diverse situazioni reddituali, per l'individuazione degli aventi diritto nell'ambito delle risorse di bilancio.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2 della citata legge regionale e delle norme del regolamento attuativo, ivi previsto all'art. 3, sostenendosi che l'operato della pubblica amministrazione, nel limitare l'attribuzione del reddito di cittadinanza - nell'intero importo di Euro 350,00 mensili - ai soli soggetti inseriti nella graduatoria per reddito e nell'escludere le domande "ammissibili e non finanziate", è coerente con le previsioni del Legislatore regionale.

3. Il ricorso incidentale del Comune di Benevento si articola in quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo si sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario deducendosi - in adesione alle deduzioni della Regione - l'erroneità della decisione impugnata nella configurazione di un diritto soggettivo alla prestazione, derivante direttamente dalla legge.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione delle norme sulla competenza per materia e si lamenta che il Tribunale, pronunciando nel merito in grado d'appello, abbia negato la competenza del giudice del lavoro, in base all'erroneo presupposto che la controversia non riguardasse una prestazione assistenziale ai sensi dell'art. 442 c.p.c. e segg..

3.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 43 c.p.c. e segg. e degli artt. 353, 354 e 339 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., per non avere il Tribunale, quale giudice d'appello, rimesso la causa al giudice di pace, in conseguenza dell'accoglimento del gravame in relazione alla competenza, e per avere invece trattenuto la controversia definendola con decisione sul merito.

3.4. Con il quarto motivo, denunciandosi violazione della legge regionale sopra menzionata e delle norme in materia di disapplicazione degli atti amministrativi, in relazione all'art. 97 Cost., si sostiene la insussistenza di un diritto soggettivo della C. alla percezione del reddito di cittadinanza nell'intero importo mensile di 350,00 Euro e si deduce la conseguente erroneità della decisione impugnata nella disapplicazione degli atti che avevano dato attuazione al dettato normativo.

4. I motivi riguardanti la giurisdizione (primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale) non sono fondati.

4.1. La L. 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) all'art. 1, comma 1, nel fissare i principi generali e la finalità della legge, ha affermato che la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 Cost... Il comma 2 del medesimo articolo dispone, inoltre, che per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 1288 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59). Il richiamato D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. da 128 a 134, disciplina le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali. In particolare, l'art. 128, comma 2 dispone che con tale nozione si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno o di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

4.2. In tale sistema integrato l'intervento dello Stato, dapprima inteso come sussidiario rispetto all'intervento delle regioni e degli enti locali nella politica di contrasto delle situazioni di indigenza, diviene meramente concorrente, secondo una evoluzione che ha infine comportato la competenza legislativa delle regioni nella materia dei servizi sociali, salva la potestà legislativa dello Stato per la materia della previdenza e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - ex art. 117 Cost., comma 2, lett. m), - (cfr. Corte cost. n. 287 del 2004; n. 423 del 2004).

4.3. Analogamente ad altre regioni, in applicazione del sistema integrato delineato dalla L. n. 328 del

2000, la regione Campania, con la L. 19 febbraio 2004, n. 2 (istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza), ha previsto che ai residenti comunitari ed extracomunitari da almeno sessanta mesi nella regione, con reddito annuo inferiore ad Euro 5000,00, e assicurato il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione e come strumento teso a favorire condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale; tale reddito, che fa riferimento alle persone nel contesto del nucleo familiare, consiste in una erogazione monetaria che non supera i 350,00 Euro mensili per nucleo familiare e in specifici interventi mirati all'inserimento scolastico, formativo e lavorativo dei singoli componenti (art. 2, commi 1 e 2; art. 3, comma 1).

4.4. La legge regionale prevede esplicitamente che si tratta di una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale (art. 1, comma 1) e che, in particolare, hanno diritto all'erogazione monetaria, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti che, ricorrendo le condizioni previste, "ne fanno richiesta" (art. 3, comma 1). Si configura, dunque, un diritto soggettivo che trova la sua fonte direttamente nella legge e non presuppone alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, alla quale si richiede, esclusivamente, la verifica delle condizioni reddituali - in base a modalità generali di calcolo del reddito fissate da apposito regolamento del Consiglio regionale, su proposta della Giunta - e la selezione degli aventi diritto, da parte dei Comuni, sulla base delle domande ricevute (art. 3, comma 3, e art. 6, comma 1). E ciò comporta, di conseguenza, che sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie come quella in esame sulla esistenza del diritto e sulla spettanza del beneficio, così come esattamente ritenuto dal Tribunale.

5. Parimenti infondati sono i motivi riguardanti la competenza e la censura di nullità della sentenza impugnata per la mancata rimessione al giudice a quo, o comunque per avere il Tribunale pronunciato nel merito anziché limitarsi a confermare la pronuncia declinatoria della competenza (secondo e terzo motivo del ricorso del Comune).

5.1. La ricognizione normativa, così operata ai fini della giurisdizione, consente di configurare, indubbiamente, il reddito di cittadinanza come una prestazione di natura assistenziale, per la quale trova applicazione l'art. 442 c.p.c., in ciò dovendosi correggere la sentenza impugnata. Ed infatti nell'intento del Legislatore le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi sopra richiamati evidenziano la sussistenza di un nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di intervento (famiglia, minori, anziani, disabili, indigenti, emarginati), e la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della persona, a prescindere dalla sua occupazione lavorativa e dalla costituzione di un rapporto assicurativo: questa correlazione è di per sé idonea alla definizione di una prestazione come di natura assistenziale, intesa alla tutela dei diritti sociali dei cittadini (art. 38 Cost.) e, più in generale, all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale finalizzati, ai sensi dell'art. 2 Cost., alla garanzia dei diritti inviolabili di ogni persona (cfr. Cass., sez. un., n. 5386 del 1993). Non rileva, invece, il carattere "territoriale" della provvidenza, né la sua "temporaneità": da un lato, il conferimento alle regioni di una potestà normativa in materia di servizi sociali, esercitata mediante il coordinamento con funzioni e compiti amministrativi attribuiti agli enti locali, completa il decentramento del sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass. n. 10248 del 2009, n. 19273 del 2004, n. 8799 del 2001), nel cui ambito le misure dirette alla tutela della persona contro l'emarginazione sociale (reddito di cittadinanza, reddito di ultima istanza), essendo destinate ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e dunque a favore di soggetti che si trovano in situazione di estremo bisogno, costituiscono una misura assistenziale demandata alle regioni (cfr. Corte cost. n. 423 del 2004, cit.);

dall'altro, la necessità dell'intervento assistenziale anche per la tutela di bisogni temporanei, come quelli connessi alla perdita dell'occupazione lavorativa (indennità di disoccupazione, cassa integrazione, indennità di mobilità) e alla precarietà del lavoro conseguente alla crisi dell'impresa e alla trasformazione delle relazioni industriali (c.d. flexicurity), dimostra che la durata della prestazione non influisce sul suo carattere assistenziale, verificandosi, al contrario, che la tutela debba essere diretta, sempre più, ad impedire il consolidamento di situazioni di definitiva emarginazione e a favorire l'inserimento sociale.

5.2. La configurazione di una controversia soggetta alla disciplina di cui all'art. 442 c.p.c., e segg. non comporta, in ogni caso, alcuna nullità della sentenza impugnata in relazione alla mancata rimessione della causa al giudice competente, come esattamente individuato nella decisione di primo grado, e cioè

allo stesso Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro; ed infatti questa Corte ha precisato che "quando, di fronte ad una declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il tribunale, ove la censura sia infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello in conseguenza del normale effetto devolutivo proprio di tale impugnazione restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal tribunale stesso in primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale quale giudice competente affinché la controversia venga decisa in primo grado" (cfr. Cass. n. 20636 del 2006). Né, d'altra parte, assume rilievo che la controversia sia stata decisa mediante l'adozione del rito ordinario in luogo di quello speciale, e senza il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., poiché tale circostanza può determinare l'invalidità del procedimento solo nell'ipotesi non ricorrente nella specie - in cui essa abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove e all'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 1222 del 2006).

5.2.1. Questa conclusione trova conferma anche nella considerazione generale, più volte evidenziata da questa Corte, che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dagli art. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, impone al giudice ai sensi degli art. 175 e 127 c.p.c. di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia, fra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso da essenziali garanzie del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica il atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (cfr. Cass., sez. un., n. 26373 del 2008; Cass. n. 2723 del 2010; n. 27129 del 2009).

5.2.2. L'incidenza del giusto processo, di cui la ragionevole durata è elemento costitutivo, si riflette sul giudizio di cassazione e sul potere di controllo, anche officioso, delle nullità verificatesi nel giudizio di merito, così come queste Sezioni unite hanno precisato anche in relazione al difetto di giurisdizione, individuando, in particolare, le nullità la cui rilevazione vale a realizzare le finalità dell'art. 111 Cost., comma 2, (cfr. Cass., sez. un., n. 24883 e n. 26019 del 2008), secondo una nuova concezione del processo - anche in ordine alla consecutio logica delle questioni da trattare (cfr. Cass., sez. un., n. 26373 del 2008 e Cass. n. 2723 del 2010, cit.) - che, infine, ha trovato rispondea nell'art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 per cui le sole censure rilevanti nel giudizio di legittimità sono quelle relative alla violazione dei principi regolatori del giusto processo: norma che, ancorché inapplicabile nella specie *ratione temporis*, è comunque ricognitiva di un principio definitivamente acquisito nel diritto vivente, inteso a realizzare la funzione propria del processo, cioè la pronuncia del giudice sulla fondatezza della domanda in base ad un processo giusto e, quindi, anche in un termine ragionevole, restando così circoscritte alla sola violazione delle regole processuali fondamentali - connesse allo svolgimento di un processo giusto - le ipotesi di pronunce, meramente ricognitive di nullità del procedimento, che valgono a impedire, o a rendere inefficace, il giudizio definitivo sulle condizioni dell'azione proposta.

6. Non fondate, infine, sono le censure relative al riconoscimento del diritto alla prestazione in capo alla controricorrente (secondo motivo del ricorso della Regione e quarto motivo del ricorso del Comune).

6.1. In base alla L.R. n. 2 del 2004, art. 3, comma 1 hanno diritto all'erogazione monetaria di cui al reddito di cittadinanza i componenti delle famiglie anagrafiche, che ne fanno richiesta, con un reddito annuo inferiore ad Euro 5000,00; la medesima erogazione spetta nel limite fissato dall'art. 2, comma 2, della stessa legge, cioè sino a 350,00 Euro mensili per nucleo familiare, mentre i diversi interventi mirati all'inserimento scolastico, formativo e lavorativo - che ugualmente compongono il reddito di cittadinanza spettano senza limiti di numero per nucleo familiare. La previsione normativa è inequivoca nel riconoscere il diritto a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni prescritte, ne facciano richiesta, sì che l'intervento successivo della pubblica amministrazione secondo le ripartizioni di competenza, anche territoriale, stabilite dall'art. 4 e segg. della stessa legge - è diretto, come già visto a proposito della giurisdizione, alla sola ricognizione e verifica della sussistenza delle predette condizioni, cioè, per

quanto riguardo l'erogazione monetaria, alla verifica della entità del reddito secondo i parametri fissati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, da apposito regolamento del Consiglio regionale (la cui potestà regolamentare, al riguardo, è appunto limitata alla individuazione dei criteri di utilizzo degli indicatori economici ai fini della fissazione del limite reddituale).

6.2. Ne consegue che, una volta accertato il non superamento del limite di reddito, la prestazione economica spetta a tutti gli aventi diritto, fra i quali devono essere suddivise le risorse disponibili, derivando dunque la efficacia dell'intervento sociale, esclusivamente, dalla scelta specifica in ordine all'entità delle spesa pubblica da destinare al sostegno contro la povertà e l'esclusione (che costituisce la finalità dell'intervento ai sensi dell'art. 2 della legge regionale); non trova giustificazione, invece, la destinazione delle risorse mediante attribuzione dell'intero importo nel tetto massimo di 350,00 Euro mensili ad alcuni soltanto degli aventi diritto, secondo il minor reddito, con esclusione degli altri, secondo la distinzione fra "domande ammesse e finanziate" e "domande ammesse e non finanziate" adottata, in modo illegittimo, dalle amministrazioni ricorrenti, mediante emanazione di atti correttamente disapplicati dal Tribunale.

7. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e vanno rigettati entrambi i ricorsi, come sopra riuniti.

La complessità delle questioni esaminate induce a compensare fra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta entrambe le impugnazioni. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2010

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



GIUFFRÈ EDITORE